

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 - 11° COMMA -
DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N.865 FRA IL COMUNE DI SAN
DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA IMPRESA R. MANGIAVAC-
CHI S.p.A. PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA INCLU-
SA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN
DONATO MILANESE - LOTTO SD/9-34.

---/---/---

N. 32.403 di Repertorio

N. 4.755 di Raccolta

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoottantatre questo giorno di giovedì tre novem-
bre

3 novembre 1983

In Milano nel palazzo in Via Pirelli 30.

Avanti a me dott. ENRICO CHIODI DAELLI Notaio residente in
Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Sono presenti:

1) Zanaboni arch. Giovanni Edoardo nato a Milano il 27 aprile 1938, e
domiciliato per la carica in Milano, Via Pirelli 30, che dichiara di
agire nella sua qualità di Vice Presidente, del Consorzio Intercomuna-
le Milanese per l'Edilizia Popolare, con sede in Milano, Via Pirelli 30,
codice fiscale 80101970152, in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." in
esecuzione della deliberazione N.707 del 19 ottobre 1982 (C.R.C.
n.018673 in data 7 marzo 1983) che in copia autentica si allega al
presente sotto la lettera "A";

Registrazione MILANO
il 22-11-1983
Numero 26408
Sette H

351.000,00



2) Gaetano Spadaro nato a Gerace il 1° gennaio 1925 e domiciliato per la carica in San Donato Milanese presso la Casa Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Assessore Delegato del Comune di San Donato Milanese, codice fiscale 00828590158 in esecuzione alla deliberazione n.494 in data 6 luglio 1983 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B";

3) MANGIAVACCHI ing. RAFFAELLO nato a Perugia il 26 aprile 1917 e domiciliato a Milano, Via A. Banfi 10, imprenditore, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa "Ing. R. Mangiavacchi S.p.A." con sede in Milano, Via Banfi 10 e col capitale di Lire 250.000.000= _____ iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Milano al N.76068 Registro Società, codice fiscale 00740350152, in prosieguo denominata "Impresa Mangiavacchi" valendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 novembre 1983 come da estratto autentico del relativo verbale che si allega al presente sotto "C".

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo rinunciano concordemente e col mio consenso alla assistenza dei testimoni premettono:

- a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;
- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Economica e Popolare approvato con Decreto Ministeriale 28 aprile 1971 N.260 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 30 marzo 1973 N.27 (C.R.C. in data

17 aprile 1973 n.21862) l'assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per la applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 N.865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'articolo 35 della citata legge 865/71;

d) che con deliberazione in data 23 maggio 1975 N.110 e successive integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del PEEP consortile, il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71, modificato dall'art.1 della legge 27 giugno 1974 n.247;

e) che con deliberazione in data 8 gennaio 1980 N.50 il C.I.M.E.P. ha individuato le aree da cedere in proprietà nel lotto SD/9-34 ai sensi dell'art.1 della legge 27 giugno 1974 N.247;

f) che, per l'attuazione del predetto piano di zona il C.I.M.E.P., ha acquisito aree a parte del lotto SD/9-34 in esse comprese quelle da cedersi in proprietà alla Impresa Mangiavacchi;

g) che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/9-34 risulta essere il seguente:

- opere di urbanizzazione primaria L.145.238.760= (centoquarantacinquemilioniduecentotrentottomilasettecentosessanta);

- opere di urbanizzazione secondaria L.550.000.000= (cinquecentocinquantamiloni).

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Vice Presidente il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopra citata

TRASFERISCE

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile alla Impresa Mangia-
vacchi ai sensi dell'art.35 - 11° comma della legge 22 ottobre 1971
n.865 la proprietà dell'area residenziale a parte del lotto SD/9-34 di
metri quadrati 1.990= (millenovecentonovanta) catastali indicata con
bordo rosso, sulla planimetria che firmata dai comparenti e da me
Notaio si allega al presente sotto la lettera "D".

Tale area in forza dei tipi di frazionamento n.6/80 e n.13/81
approvati rispettivamente dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano il
10 maggio 1980 e il 17 luglio 1981, di cui il primo è stato allegato alla
voltura del decreto di esproprio n.6262 del 26 febbraio 1979 e sarà
individuata nel vigente catasto terreni del Comune di San Donato
Milanese come segue:

foglio 27, mappale 333 di ettari 0.04.40= (are quattro e centiare
quaranta);

foglio 27, mappale 304 di ettari 0.15.40= (are quindici e centiare
quaranta).

Coerenze in corpo:

a nord mappale Comune di San Giuliano; ad est mappale 305; ad ovest
mappale 303; a sud Via G. di Vittorio.

La cessione dell'area è disciplinata dalle seguenti clausole contrat-
tuali:

Art.1

Sull'area ceduta in proprietà e nel suo sottosuolo la Impresa Mangia-
vacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San
Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più

oltre indicate n.53 (cinquantatre) boxes destinati ad uso autorimessa da cedersi a persone aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7.

Art.2

Il corrispettivo per la cessione in proprietà dell'area di cui all'allegato "D" è stato convenuto dalle parti in L.4.975.000= (quattromilioninovecentosettantacinquemila), corrispondenti al costo presunto di esproprio (L.2.500= -duemilacinquecento- al metro quadrato) dell'area residenziale ceduta.

La suddetta somma di L.4.975.000= (quattromilioninovecentosettantacinquemila) sarà conguagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Impresa Mangiavacchi o suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22 ottobre 1971 n.865 e successive modifiche ed integrazioni.

La somma di L.4.975.000= (quattromilioninovecentosettantacinquemila) viene ora versata dalla Impresa Mangiavacchi al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

Art.3

La Impresa Mangiavacchi dato atto di aver conseguito prima d'ora il possesso dell'area ceduta in proprietà nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese si impegna:

a) a realizzare sull'area ceduta in proprietà in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese n.53 (cinquantatre) boxes ad uso autorimesse aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risul-

tanti dalla planimetria e dalla relazione che si allegano al presente atto sotto la lettera "E"; i corselli e la rampa di accesso a detti boxes saranno di uso comune al fabbricato che il Comune di San Donato Milanese andrà a costruire sul confinante mappale n. 305 per cui sulla linea di confine fra le due proprietà non dovrà essere costruita alcuna recinzione;

b) ad ultimare la costruzione di detti boxes entro il 31 dicembre 1983.

I lavori si intendono ultimati alla data del relativo verbale da redigersi da parte della Impresa Mangiavacchi con l'intervento di un rappresentante del Comune di San Donato Milanese, verbale che dovrà essere inviato al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura della Impresa Mangiavacchi stessa.

Qualora il verbale di ultimazione lavori non venisse redatto per assenza del rappresentante del Comune entro il quindicesimo giorno dalla presentazione di apposita richiesta scritta da parte della Impresa Mangiavacchi al Comune di San Donato Milanese, i lavori si intenderanno ultimati al quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta stessa, facendo fede in tal caso, la dichiarazione della Impresa Mangiavacchi medesima.

Il termine di ultimazione dei lavori potrà essere prorogato dal Comune di San Donato Milanese a richiesta della Impresa Mangiavacchi per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle

previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

Art.4


La Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a cedere in proprietà a persone aventi i requisiti di cui al successivo art.7 i boxes realizzandi sull'area ceduta in proprietà al prezzo indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera "F".

Nell'ipotesi che l'impresa pattuisca il trasferimento di uno o più boxes in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, il relativo prezzo di cessione potrà essere incrementato degli interessi sul capitale investito dalla Impresa Mangiavacchi per il periodo tra l'ultimazione dei lavori e l'intervenuta pattuizione: tali interessi non potranno essere superiori al tasso di sconto aumentato di 3 (tre) punti.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero dei boxes costruibili, le caratteristiche degli stessi, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo della costruzione e dei finanziamenti.

Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale dei boxes a costruzione ultimata.

Qualsiasi modifica dei prezzi di cessione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune di San Donato Milanese.



Art.5

Al fine della revisione del prezzo di cessione dei boxes sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art. 4 e cioè su L.5.800.000= (cinquemilioniottocentomila) per ogni box.

Tale quota revisionabile del prezzo di cessione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dal giugno 1982 alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando alla quota stessa la seguente formula:

$$Q_{fx} = Q_x \left(1 + 0,5 \times \frac{(I_x - I_i) + (I_{x-1} - I_i)}{I_i} \right)$$

dove:

Q_{fx} = valore finale al mese x della quota revisionata;

Q_x = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi fra il mese di giugno 1982 e l'ultimazione dei lavori);

I_x = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x;

I_i = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese di maggio 1982;

I_{x-1} = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x - 1.

Art.6

L'Impresa Mangiavacchi si obbliga, nei confronti del Comune di San

Donato Milanese e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti gli atti di cessione alle persone acquirenti dei singoli boxes, le clausole limitative dell'uso e del godimento degli stessi previste al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art.35 della legge 865/71.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte dell'impresa Mangiavacchi comporterà la risoluzione del contratto di cessione dell'area di cui all'allegato.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art.35 della legge 865/71 da parte delle persone acquirenti o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti delle stesse o dei loro aventi causa.

Art.7

I boxes che la Impresa Mangiavacchi realizzerà sull'area ceduta in proprietà potranno essere venduti a persone aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza nel Comune di San Donato Milanese;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di più di un alloggio nel Comune di San Donato Milanese;
- d) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo determinabile ai sensi della Legge 5 agosto 1978 n.457 e successive modifiche ed integrazioni, aumentato del 10% (dieci per cento), sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

E' vietato il trasferimento in proprietà di più boxes alla stessa

persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.

L'Impresa Mangiavacchi si impegna a fornire al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa ceduti i singoli boxes, i documenti comprovanti che le persone acquirenti hanno i requisiti sopra elencati.

Al fine di cui sopra si intende per cessione anche il compromesso debitamente registrato.

Art.8

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Impresa Mangiavacchi dovranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

a) la risoluzione del contratto di trasferimento dell'area:

1) qualora la Impresa Mangiavacchi non proceda all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per il completamento delle opere in questione;

2) qualora la Impresa Mangiavacchi realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

3) qualora la Impresa Mangiavacchi ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per

le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;

4) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Impresa Mangiavacchi prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;

5) qualora la Impresa Mangiavacchi non provveda al pagamento dell'eventuale conguaglio di cui al precedente articolo 2;

B) L'applicazione alla Impresa Mangiavacchi di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione dell'area.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà le corrispondenti somme.

Art.9

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Art.10

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Impresa Mangiavacchi la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

Art.11

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per l'impresa Mangiavacchi mentre viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

I componenti che si trovano nelle condizioni di legge mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene pubblicato mediante lettura da me datane ai componenti che approvandolo e confermandolo lo firmano con me Notaio in calce ed a margine degli altri fogli.

Consta il presente atto di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mia mano completati su undici pagine intere e parte della dodicesima.

F.to: Raffaello Mangiavacchi

- " Gaetano Spadaro
- " Giovanni Edoardo Zanaboni
- " Dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio

707

58

alle or
otto l
Preso
Brian
(Bare
late)
Pecch
Franc
gate
zi Vi
Plac
Gius
(Gud
brog
(Med
ma R
Gius
co(F
bert
nese
nag
en
no
rio
vig
Ass
gli
Mer
Vil
con


P

O

C. I. M. E. P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE

20124 MILANO - VIA PIRELLI, 30



707

reg. Del.

5858

di Prot. del 26 10.1982

Convocazione: ... 1° Seduta: Pubblica

ESTRATTO DEL VERBALE

DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

L'anno millenovecentottantadue addì 19 del mese di ottobre

alle ore diciassette in Palazzo Isimbardi - Milano -

sotto la presidenza del Sig. Enrico Pescatori

Presenti i rappresentanti degli Enti membri: Tripodi Luigi (Amm. ne Prov. le); Villa Giovanni (Agrate Brianza); Tarasio Michele (Arcore); Piva Carlo (Arese); Tagliabue Luigi (Assago); Colombo Dario (Bareggio); Ronco Angelo (Bellinzago L.); Monguzzi Franco (Biassono); Sgaramella Vincenzo (Bollate); Colombo Luigi (Bovisio Masciago); Errante Michele (Bresso); Sioli Maurilio (Brugherio); Pecchia Mario (Buccinasco); Vergani Cesare (Burago Molgora); Galli Aldino (Bussero); Andreoni Franca (Cambiago); Brambilla Angelo (Caponago); Peccati Alberto (Carpiano); Galbiati Carlo (Carugate); Sala Mario (Casarile); Calloni Floriano (Cavenago); Sacchi Ambrogio (Cesano Boscone); Trezzi Vittorio (Cinisello Balsamo); Biscia Franco (Cologno Monzese); Mauri Renato (Concorezzo); Placchi Eros (Cornaredo); Barbieri Albino (Corsico); Marelli Camillo (Cusano Milanino); Gatti Giuseppe (Gaggiano); Rotondi Giuseppe (Gessate); Mazzoleni Antonio (Goronzola); Saini Achille (Gudo Visconti); Sacchetti Battista (Lacchiarella); Fortunati Angelo (Limbiate); Galimberti Ambrogio (Liscate); Valtorta Giuseppe (Lissone); Gusmaroli Enrico (Locate Triulzi); Mondani Enrico (Mediglia); Capone Angelo (Milano); Galbiati Giuseppe (Monza); Agostinelli G. Paolo (Muggiò); Parma Renato (Nova Milanese); Scatena Mauro (Novate Milanese); Tuscano Giovanni (Noviglio); Tarenzi Giuseppe (Opera); Colzani Ambrogio (Paderno Dugnano); Timini Angelo (Pantigliate); Robecchi Marco (Pero); Panizza Giorgio (Peschiera Borromeo); Nutricato Vittorio (Pieve Emanuele); Coruso Alberto (Poltello); Panico Luigi (Rho); Anile Salvatore (Rozzano); Spadaro Gaetano (S. Donato Milanese); Favari G. Franco (S. Giuliano Milanese); Cassani Armando (Sedriano); Massimini Carmine (Sesengo); Lattisi Ruggero (Sesto S. Giovanni); Lissoni Marco (Settala); Taschera Dario (Settimo Milanese); Marano Aurora (Trezzano S/Naviglio); Tosarini Giorgio (Varedo); Riboldi Innocentino (Veduggio al Lambro); Fontana Pietro (Vermezzo); Viola Mario (Vernate); Lombardi Flavio (Vignate); Citterio Luigi (Vimercate); Martino Valter (Vimodrone); Salvatori Ferdinando (Vizzolo Predabissi); Cavigliano Antonio (Zelo Surrigone); Fosi Luigi (Zibido S. Giacomo); Amici Mario (Cesate).

Assenti i rappresentanti degli Enti Membri di: Basiglio; Cassina de' Pecchi; Cernusco S/Naviglio; Cesano Maderno; Cormano; Desio; Dresano; Garbagnate; Lainate; Macherio; Melegnano; Berlino; Ornago; Paullo; Pessano con Bornago; Pogliano M.; Pregnana M.; Segrate; Vanzago; Villasanta.

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Marchesi.

in complesso si hanno i seguenti risultati: presenti N. 72 assenti N. 20

Per tanto la seduta è legale.

OMISSIS

OGGETTO: Trasferimento in proprietà alla Impresa MANGIAVACCHI di un'area a parte del lotto SD/9-34 del P.E.E.P. consortile. Convenzione tra il CIMEP, il Comune di San Donato Milanese e la Impresa Mangiavacchi ex art. 35 - 11° comma - della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per la realizzazione sulla suddetta area di boxes da adibire ad autorimesse.



P.21/33 Ordine del Giorno Assemblea Consortile del 19.10.1982.

RELAZIONE

CD/ml

Oggetto: - Trasferimento in proprietà alla Impresa MANGIAVACCHI di un'area a parte del lotto SD/9-34 del P.E.E.P. consortile.
- Convenzione tra il C.I.M.E.P., il Comune di S. Donato Milanese e la Impresa Mangiavacchi ex art.35 - 11° comma - della legge 21.10.1971 n.865 per la realizzazione sulla suddetta area di boxes da adibire ad autorimesse.

Onorevole Assemblea,

codesto organo con deliberazione in data 17 Luglio 1981 n. 496 ha approvato la cessione in proprietà alla Impresa Mangiavacchi dell'area residenziale di mq.4.828 circa a parte del lotto SD/9-34 del vigente P.E.E.P. consortile indicata con bordo giallo sotto la lettera "A".

Su tale area l'Impresa Mangiavacchi ha in corso di realizzazione edifici di edilizia economica e popolare della volumetria di mc.20.883 finanziati in parte con mutuo agevolato ex lege 457/78 - 1° biennio.

Ad integrazione dell'intervento sopra descritto, di intesa con il Comune di San Donato Milanese si propone di cedere alla Impresa Mangiavacchi anche la area indicata con bordo rosso sulla medesima planimetria allegata sotto la lettera "A", nonché di approvare il relativo schema di convenzione e piano di ripartizione dei capitali investiti allegati rispettivamente sotto le lettere "B" e "C".

Tale area verrà utilizzata per la costruzione di n.53 boxes da assegnare a persone aventi i requisiti indicati all'articolo 7 del citato schema di convenzione.


Inoltre la costruzione dei boxes da parte dell'Impresa Mangiavacchi sarà complementare alla realizzazione da parte del Comune di San Donato Milanese di altri edifici di edilizia economica e popolare, sulle residue aree residenziali del lotto SD/9-34, i cui alloggi saranno assegnati a cittadini che verranno espropriati del proprio per i lavori connessi al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano/Melegnano in località Via Greppi.

Tutto ciò premesso, si propone che codesta onorevole Assemblea,

d e l i b e r i

- 1) di approvare il trasferimento in proprietà alla Impresa Mangiavacchi dell'area residenziale di mq. 1.990 circa a parte del lotto SD/9-34 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "A", per un cor-





rispettivo di L.4.975.000;

- 2) di approvare lo schema di convenzione ex art. 35 - 11° comma - della legge 865/71 ed il piano finanziario allegati alla presente sotto le lettere "B" e "C";
- 3) di autorizzare il Presidente o uno dei Vice Presidenti del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione in essi compresi quelli della esatta individuazione catastale dell'area da trasferirsi in proprietà.

IL PRESIDENTE

F. lo E. PESCATORI


CIM
CONSO
in'area
nese
egge 2
boxes
rovato
ale
le in
ci di
in p
e di
e la
la
ano d
ettere
e a
onve
com
di
enzia
ran
a
118
con



IL PRESIDENTE

F.to E. PESCATORI

IL SEGRETARIO GENERALE



5	17

45

44

Di



305

304


303

99

98 b

333

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA N. 707 DEL 19.10.82



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 - 11° COMMA - DELLA LEGGE
22 OTTOBRE 1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL
C.I.M.E.P. E LA IMPRESA R.MANGIAVACCHI S.P.A. PER LA CESSIONE IN
PROPRIETA' DI UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTI
LE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE
DI SAN DONATO MILANESE- LOTTO SD/9-34.

IL PRESIDENTE
F. Jo E. PESCATORI

L'anno _____ questo giorno _____

in _____
Avanti a me dott. _____ Notaio residente
in _____ iscritto presso il Collegio Notarile di _____

Sono presenti:

1) _____ nato a _____ il _____
e domiciliato per la carica in Milano Via Pirelli 30, che di
chiara di agire nella sua qualità di _____ del
Consorzio Intercomunale milanese per l'Edilizia Popolare, co-
dice fiscale 80101970152 in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P."
in esecuzione della deliberazione N. _____

che in copia autentica si allega al presente sotto la let-
tera _____ ;

2) _____ nato a _____ il _____
e domiciliato a _____ il quale inter-
viene nella sua qualità di _____ del Comune
di San Donato Milanese codice fiscale 00828590158 in esecu-
zione della deliberazione n. _____ in data _____
che in copia autentica si allega al presente atto sotto la
lettera _____ ;

3) _____ nato a _____ il _____
e domiciliato a _____ il quale inter-
viene nella sua qualità di _____ della Impresa
"Ing.R.Mangiavacchi S.p.A." con sede in _____
e col capitale di _____ iscritta
presso la Cancelleria del Tribunale di _____
al n. _____ codice fiscale _____
in prosieguo denominata "Impresa Mangiavacchi" giusta de-
libera di consiglio in data _____ che per estratto
autentico si allega al presente sotto la lettera _____ .

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano
alla assistenza dei testimoni premettono:

a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;



[Handwritten signature]

- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Economica e Popolare approvato con Decreto Ministeriale 28 Aprile 1971 n.260 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 30 marzo 1973 n.27(C.R.C.in data 17 aprile 1973 n.21862) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per la applicazione,nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio,dell'art.35 della legge 22 Ottobre 1971 n.865,determinando,tra l'altro,i criteri di cui al 14° comma dell'art.35 della citata legge 865/71;
- d) che con deliberazione in data 23 maggio 1975 n.110 e successive integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P.ha approvato, per l'attuazione del PEEP consortile,il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71,modificato dall'art.1 della legge 27 giugno 1974 n.247;
- e) che con deliberazione in data 8.1.1980 n.50 ---- il CIMEP ha individuato le aree da cedere in proprietà nel lotto SD/9-34 ai sensi dell'art.1 della legge 27 giugno 1974 n.247;
- f) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il CIMEP ha acquisito aree a parte del lotto SD/9-34 in esse comprese quelle da cedersi in proprietà alla Impresa Mangiavacchi;
- g) che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/9-34 risulta essere il seguente.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopra citata

T R A S F E R I S C E

per l'attuazione del vigente P.E.E.P.consortile alla Impresa Mangiavacchi ai sensi dell'art.35-11°comma-della legge 22 Ottobre 1971 n.865 la proprietà dell'area residenziale a parte del lotto SD/9-34 di metri quadrati 1990 catastali indicata con bordo rosso, sulla planimetria che firmata dai comparenti e da me Notaio si allega al presente sotto la lettera . Tale area in forza del tipo di frazionamento approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano il sarà individuata nelvigente catasto terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n.	mappale	di ha.
foglio n.	mappale	di ha.
coerenze in corpo		
a nord mappale	ad est mappale	ad ovest mappale
a sud mappale		

la cessione dell'area è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:



ART.1

Sull'area ceduta in proprietà e nel suo sottosuolo la Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Co mune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le ca ratteristiche più oltre indicate n.53 (cinquantatre) boxes de- stinatti ad uso autorimessa da cedersi a persone aventi i requi- si ti di cui al successivo art.7.

ART.2

Il corrispettivo per la cessione in proprietà dell'area di cui all'allegato è stato convenuto dalle parti in L.4.975.000 corrispondenti al costo presunto di esproprio (L.2.500 al mq.) dell'area residenziale ceduta.

La suddetta somma di L.4.975.000 sarà conguagliata dal CIMEP o dalla Impresa Mangiavacchi o suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22 Ottobre 1971 n. 865 e suc- cessive modifiche ed integrazioni.

La somma di L.4.975.000 viene ora versata dalla Impresa Mangia vacchi al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

ART.3

La Impresa Mangiavacchi, dato atto di aver conseguito prima d'ora il possesso dell'area ceduta in proprietà, nei confron- ti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese si impe gna:

- a) a realizzare sull'area ceduta in proprietà in conformità al- le prescrizioni del Piano di Zona consortile ed al Regola- mento Edilizio del Comune di San Donato Milanese n. 53 boxes ad uso autorimesse aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria e dalla relazione che si allegano al presente atto sotto la lettera ; i corselli e la rampa di accesso a detti boxes saranno di uso comune al fabbricato che il Comune di S.Donato Milanese an- drà a costruire sul confinante mappale n. per cui sul la linea di confine fra le due proprietà non dovrà essere co struita alcuna recinzione;
- b) ad ultimare la costruzione di detti boxes entro il 31 Dicem- bre 1983.

I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei re lativi verbali da redigersi da parte della Impresa Mangia- vacchi con l'intervento di un rappresentante del Comune di San Donato Milanese, verbali che dovranno essere inviati al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura della Impresa Mangia vacchi stessa.

Qualora il verbale di ultimazione lavori non venisse redatto per assenza del rappresentante del Comune entro il quindice- simo giorno dalla presentazione di apposita richiesta scrit- ta da parte della Impresa Mangiavacchi al Comune di San Do- nato Milanese, i lavori si intenderanno ultimati al quindi- cesimo giorno successivo alla data di presentazione della ri chiesta stessa, facendo fede in tal caso la dichiarazione della Impresa Mangiavacchi medesima.



I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati dal Comune di San Donato Milanese a richiesta della Impresa Mangiavacchi per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART. 4

La Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a cedere in proprietà a persone aventi i requisiti di cui al successivo art.7 i boxes realizzandi sull'area ceduta in proprietà al prezzo indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera

Nell'ipotesi che l'Impresa pattuisca il trasferimento di uno o più boxes in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, il relativo prezzo di cessione potrà essere incrementato degli interessi sul capitale investito dalla Impresa Mangiavacchi per il periodo tra l'ultimazione dei lavori e l'intervenuta pattuizione: tali interessi non potranno essere superiori al tasso di sconto aumentato di 3 (tre) punti.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero dei boxes costruibili, le caratteristiche degli stessi, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo della costruzione e dei finanziamenti. Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale dei boxes a costruzione ultimata. Qualsiasi modifica dei prezzi di cessione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune di San Donato Milanese.

ART. 5

Al fine della revisione del prezzo di cessione dei boxes sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art.4, e cioè su L.5.800.000 per ogni box.


Tale quota revisionabile del prezzo di cessione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dal giugno 1982 alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando alla quota stessa la seguente formula:

$$Q_{fx} = Q_x \left(1 + 0,5 \times \frac{(I_x - I_i) + (I_{x-1} - I_i)}{I_i} \right)$$

dove:

- Q_{fx} = valore finale al mese x della quota revisionata;
- Q_x = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi fra il mese di giugno 1982 e l'ultimazione dei lavori;





- Ix = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x;
- Ii = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese di maggio 1982;
- Ix-1 = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x-1.

ART.6

L'Impresa Mangiavacchi si obbliga, nei confronti del Comune di San Donato-Milanesese e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti gli atti di cessione alle persone acquirenti dei singoli boxes le clausole limitative dell'uso e del godimento degli stessi previste al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art.35 della legge 865/71.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte dell'Impresa Mangiavacchi comporterà la risoluzione del contratto di cessione dell'area di cui all'allegato.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della legge 865/71 da parte delle persone acquirenti o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti delle stesse o dei loro aventi causa.

ART.7

I boxes che la Impresa Mangiavacchi realizzerà sull'area ceduta in proprietà potranno essere venduti a persone aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza nel Comune di San Donato Milanese;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di più di un alloggio nel Comune di San Donato Milanese;
- d) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo determinabile ai sensi della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, aumentato del 10%, sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

E' vietato il trasferimento in proprietà di più boxes alla stessa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.


L'Impresa Mangiavacchi si impegna a fornire al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa ceduti i singoli boxes i documenti comprovanti che le persone acquirenti hanno i requisiti sopra elencati.

Al fine di cui sopra si intende per cessione anche il compromesso debitamente registrato.

ART.8

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Impresa Mangiavacchi dovranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

- A) la risoluzione del contratto di trasferimento dell'area:



- 1) qualora la Impresa Mangiavacchi non proceda all'ultima zione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per il completamento delle opere in questione;
 - 2) qualora la Impresa Mangiavacchi realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - 3) qualora la Impresa Mangiavacchi ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;
 - 4) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Impresa Mangiavacchi prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;
 - 5) qualora l'Impresa Mangiavacchi non provveda al pagamento dell'eventuale conguaglio di cui al precedente art.2;
- B) l'applicazione alla Impresa Mangiavacchi di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione della area.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà le corrispondenti somme.

ART.9

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il Signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART.10

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Impresa Mangiavacchi la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

ART.11

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per l'Impresa Mangiavacchi mentre viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

IL PRESIDENTE

F. J. E. PESCATORI




PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CAPITALI INVESTITI

IL PRESIDENTE

F. lo E. PESCATORI

Comune SAN DONATO MILANESE Lotto SD/9-34
Operatore Impresa Ing. R. MANGIAVACCHI Indirizzo Via A. Banfi 10
S.p.A. MILANO

IL SEGRETARIO GENERALE



Regime dell'area e degli alloggi:


AREA 1) diritto di superficie
 2) proprietà

ALLOGGI 1) proprietà indivisa
 2) proprietà divisa

S O M M A R I O

- A) - Dati tecnici riassuntivi dell'intervento
- B) - Piano economico preventivo
- C) - Piano finanziario preventivo

A large, stylized handwritten signature.



A) - DATI TECNICI RASSUNTIVI DELL'INTERVENTO:

- superficie residenziale oggetto dell'intervento mq. 1.990
- superficie coperta, dal fabbricato mq. 707
- autorimesse o posti macchina al coperto mq. 707
- autorimesse n° 53





B) - PIANO ECONOMICO PREVENTIVO:


SE PER L'EDILIZIA POPOLARE
 990
 707
 707
 53


		complessivo
1) - Costo di costruzione (Fondazioni - Elevazioni - Sistemazioni esterne - Allacciamenti)	I.	307.400.000
2) - Acquisizione area	L.	4.975.000
3) - Oneri di urbanizzazione:		
. primaria	L.	//
. secondaria	L.	//
4) - Oneri complementari (Spese tecniche e generali - Prospettive geognostiche - Spese promozionarie e commerciali - Oneri Finanziari - Tasse)	L.	49.625.000
5) - Imprevisti	L.	9.000.000
T O T A L E	L.	371.000.000

[Handwritten signature]

Ne consegue che il prezzo di cessione dei box è di L.7.000.000 cadauno.

[Handwritten signature]






C) - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	complessivo
Finanziamento di base: Autofinanziamento	371.000.000



IL PRESIDENTE
FJo E. PESCATORI

Il Presidente aveva in precedenza diramato l'allegata relazione.



La proposta del Presidente viene messa a votazione; al riscontro dei voti eseguitosi con l'assistenza dei designati scrutatori:


- SACCHI Ambrogio
- TAGLIABUE Luigi
- SAINI Achille
- Vice Sindaco Comune di CESANO BOSCONI
- Sindaco del Comune di ASSAGO
- Sindaco Comune di GUDO VISCONTI

la proposta stessa risulta approvata, per alzata di mano
 con voti favorevoli n. 72 contrari n. /
 astenuti /

IL PRESIDENTE
(f.to Enrico Pescatori)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Raffaella Marchesi)

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI
CONSORTILI. COSTA DI N. 16 FOGLI.



IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M.", written over the printed title.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. M.", written over the printed title.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. M.", located to the right of the President's signature.

3 - NOV. 1963

6) oggetto

Trasferimento in proprietà all'Imp. Mangiavacchi di un'area a parte del lotto SD/9-34 del PEEP con orti - Convenzione tra CIMEP, Comune di S. Donato M. e Impr. Mangiavacchi ex Art. 35-11° comma legge 865/77 per la realizzazione di boxes da adibire autorimesse

(*) **ORIGINALE**

Prot. N. 9678

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecento ottantatre addi sei

del mese di Luglio alle ore 18 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. <u>Squeri Carlo</u> | Sindaco - Presidente |
| 2. <u>Dell'Acqua Franco</u> | Assessore Anziano |
| 3. <u>Spadaro Gaetano</u> | » Effettivo |
| 4. <u>Bacchiega Amedeo</u> | » » |
| 5. <u>Scoglio Pietro</u> | » » |
| 6. <u>Bianchi Evangelista</u> | » Supplente |
| 7. <u>Sicchiero Domenico</u> | » » |
| 8. _____ | » » |
| 9. _____ | » » |

Presenti	Assenti
si	
si	
si	
si	
dimissionario	
si	
no	si
5	1


TOTALI

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Pierantonio Brusa

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dott. Carlo Squeri - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione n. 60 del 27.7.81 IL Consiglio Comunale aveva approvato la cessione in proprietà all'Impresa Mangiavacchi dell'area residenziale di mq. 4.828 circa a parte del lotto SD/9-34 del vigente P.E.E.P. consortile nonchè la convenzione fra CIMEP, Comune e Impresa Mangiavacchi ex art. 35 - 11° comma legge 865/71;

- che su tale area l'Impresa Mangiavacchi ha in corso di realizzazione edifici di edilizia economica e popolare della volumetria di mc. 20.883 finanziati in parte con mutuo agevolato ex lege 457/78 - 1° biennio;

- che ad integrazione dell'intervento sopra descritto, di intesa con il CIMEP, si propone di cedere all'Impresa Mangiavacchi anche l'area indicata con bordo rosso sulla medesima planimetria allegata sotto la lettera "A", nonchè di approvare il relativo schema di convenzione e piano di ripartizione dei capitoli investiti allegati rispettivamente sotto le lettere "B" e "C";

- che tale area verrà utilizzata per la costruzione di n. 53 boxes da assegnare a persone aventi i requisiti indicati dall'art. 7 del citato schema di convenzione;

- che inoltre la costruzione dei boxes da parte dell'Impresa Mangiavacchi sarà complementare alla realizzazione da parte del Comune di San Donato Milanese di altri edifici di edilizia economica e popolare, sulle residue aree residenziali del lotto SD/9-34, i cui alloggi saranno assegnati a cittadini che verranno espropriati del proprio per i lavori connessi al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano/Melegnano in località Via Greppi;

Vista la deliberazione adottata in proposito dal CIMEP n. 707 in data 19.10.82;

Assunti per l'urgenza i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 140 T.U.L.C.P. 4.2.1915 n. 148 e salvo ratifica consiliare, in considerazione di permettere l'immediata realizzazione dei boxes, essendo in fase di ultimazione i relativi alloggi;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare il trasferimento in proprietà all'Impresa Mangiavacchi dell'area residenziale di mq. 1.990 circa a parte del lotto SD/9-34 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "A", per un corrispettivo di £. 4.975.000;
2. di approvare lo schema di convenzione ex art. 35 - 11° comma - della legge 865/71 ed il piano finanziario allegati alla presente sotto le lettere "B" e "C";
3. di autorizzare il Sindaco o l'Assessore delegato a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione in essi compresi quelli della esatta individuazione catastale dell'area da trasferirsi in proprietà.

C. I. M. E. P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE
PER L'EDILIZIA POPOLARE

Protocollo N. 5858/82

/rs

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
- 1 APP. -
SECRETARIA
Protocollo n. <u>4925</u>

Milano, li 24 marzo 1983
20124 Milano - Via Pirelli, 30

Egregio Signor
SINDACO
del Comune di
SAN DONATO MILANESE (Milano)

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, se già non fossero stati assunti, si trasmette copia della deliberazione dell'Assemblea del CIMEP n. 707 in data 19.10.1982 recante: "Trasferimento in proprietà alla Impresa Mangiavacchi di un'area a parte del lotto SD/9-34 del PEEP consortile. Convenzione tra il CIMEP, il Comune di San Donato Milanese e la Impresa Mangiavacchi ex art. 35 - 11° comma -della legge 22.10.1971 n. 865 per la realizzazione sulla suddetta area di boxes da adibire ad autorimesse".

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enrico Pescatori)



N. 707

reg. Del.

N. 5858

di Prot. del 26 10.1982

Convocazione: ... 1° Seduta: Pubbli

**ESTRATTO DEL VERBALE
DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO**

L'anno millenovecentottantadue - addì 19 del mese di ottobre

alle ore diciassette in Palazzo Isimbardi - Milano -

sotto la presidenza del Sig. Enrico Pescatori

Presenti i rappresentanti degli Enti membri: Tripodi Luigi (Amm. ne Prov. le); Villa Giovanni (Apra
Brianza); Tarasio Michele (Arcore); Piva Carlo (Arese); Tagliabue Luigi (Assago); Colombo Dar
(Bareggio); Ronco Angelo (Bellinzago L.); Monguzzi Franco (Biassono); Sgarabella Vincenzo (Bo
late); Colombo Luigi (Bovisio Masciago); Errante Michele (Bresso); Sioli Maurilio (Brugherio
Pecchia Mario (Buccinasco); Vergani Cesare (Burago Molgora); Galli Aldino (Bussero); Andreoni
Franca (Cambiago); Brambilla Angelo (Caponago); Peccati Alberto (Carpiano); Galbiati Carlo (Ca
gate); Sala Mario (Casarile); Calloni Fabrizio (Cavenago); Sacchi Ambrogio (Cesano Boscone); Tri
zi Vittorio (Cinisello Balsamo); Biscia Franco (Cologno Monzese); Mauri Renato (Concorezzo);
Placchi Eros (Cornaredo); Barbieri Albino (Corsico); Marelli Camillo (Cusano Milanino); Gatti
Giuseppe (Gaggiano); Rotondi Giuseppe (Gessate); Mazzoleni Antonio (Gorgonzola); Saini Achille
(Gudo Visconti); Sacchetti Battista (Lacchiarella); Fortunati Angelo (Limbiate); Galimberti A
mbrogio (Liscate); Valtorta Giuseppe (Lissone); Gusmaroli Enrico (Locate Triulzi); Mondani Enri
(Mediglia); Capone Angelo (Milano); Galbiati Giuseppe (Monza); Agostinelli G. Paolo (Muggiò); Pa
ma Renato (Nova Milanese); Scatena Mauro (Novate Milanese); Tuscano Giovanni (Noviglio); Taren
Giuseppe (Opera); Colzani Ambrogio (Paderno Dugnano); Timini Angelo (Pantigliate); Robecchi Ma
co (Pero); Panizza Giorgio (Peschiera Borromeo); Nutricato Vittorio (Pieve Emanuele); Coruso A
berto (Pioltello); Panico Luigi (Rho); Anile Salvatore (Rozzano); Spadaro Gaetano (S. Donato Mil
nese); Favari G. Franco (S. Giuliano Milanese); Cassani Armando (Sedriano); Massimini Carmine
nago); Lattisi Ruggero (Sesto S. Giovanni); Lissoni Marco (Settala); Taschera Dario (Settimo Mi
nese); Marano Aurora (Trezzano S/Naviglio); Tosarini Giorgio (Varedo); Riboldi Innocentino (Ver
no al Lambro); Fontana Pietro (Vermezzo); Viola Mario (Vernate); Lombardi Flavio (Vignate); Citi
rio Luigi (Vimercate); Martino Valter (Vimodrone); Salvatori Ferdinando (Vizzolo Predabissi);
vigliano Antonio (Zelo Surrigone); Fosi Luigi (Zibido S. Giacomo); Amici Mario (Cesate).

Assenti i rappresentanti degli Enti Membri di: Basiglio; Cassina de' Pecchi; Cernusco S/Nav
iglio; Cesano Maderno; Cormano; Desio; Dresano; Garbagnate; Lainate; Macherio; Melegnano;
Merlino; Ornago; Paullo; Pessano con Bornago; Pogliano M.; Pregnana M.; Segrate; Vanzago;
Villasanta.

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Marchesi.

in complesso si hanno i seguenti risultati: presenti N. 72 assenti N. 20

Pertanto la seduta è legale.

OMISSIS

OGGETTO: Trasferimento in proprietà alla Impresa MANGIAVACCHI di un'area a parte del
lotto SD/9-34 del P.E.E.P. consortile. Convenzione tra il CIMEP, il Comune di San Do
nato Milanese e la Impresa Mangiavacchi ex art. 35 - 11° comma - della legge 22 otto
bre 1971 n. 865 per la realizzazione sulla suddetta area di boxes da adibire ad
rimesse.

500
Z
3

RELAZIONE

CD/ml

- Oggetto: - Trasferimento in proprietà alla Impresa MANGIAVACCHI di un'area a parte del lotto SD/9-34 del P.E.E.P. consortile.
- Convenzione tra il C.I.M.E.P., il Comune di S. Donato Milanese e la Impresa Mangiavacchi ex art.35 - 11° comma - della legge 22.10.1971 n.865 per la realizzazione sulla suddetta area di boxes da adibire ad autorimesse.

Onorevole Assemblea,

codesto organo con deliberazione in data 17 Luglio 1981 n. 496 ha approvato la cessione in proprietà alla Impresa Mangiavacchi dell'area residenziale di mq.4.828 circa a parte del lotto SD/9-34 del vigente P.E.E.P. consortile indicata con bordo giallo sotto la lettera "A".

Su tale area l'Impresa Mangiavacchi ha in corso di realizzazione edifici di edilizia economica e popolare della volumetria di mc.20.883 finanziati in parte con mutuo agevolato ex lege 457/78 - 1° biennio.

Ad integrazione dell'intervento sopra descritto, di intesa con il Comune di San Donato Milanese si propone di cedere alla Impresa Mangiavacchi anche la area indicata con bordo rosso sulla medesima planimetria allegata sotto la lettera "A", nonché di approvare il relativo schema di convenzione e piano di ripartizione dei capitali investiti allegati rispettivamente sotto le lettere "B" e "C".

Tale area verrà utilizzata per la costruzione di n.53 boxes da assegnare a persone aventi i requisiti indicati all'articolo 7 del citato schema di convenzione.

Inoltre la costruzione dei boxes da parte dell'Impresa Mangiavacchi sarà complementare alla realizzazione da parte del Comune di San Donato Milanese di altri edifici di edilizia economica e popolare, sulle residue aree residenziali del lotto SD/9-34, i cui alloggi saranno assegnati a cittadini che verranno espropriati del proprio per i lavori connessi al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano/Melegnano in località Via Greppi.

Tutto ciò premesso, si propone che codesta onorevole Assemblea,

d e l i b e r i

- 1) di approvare il trasferimento in proprietà alla Impresa Mangiavacchi della area residenziale di mq. 1.990 circa a parte del lotto SD/9-34 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "A", per un cor

rispettivo di L.4.975.000;

- 2) di approvare lo schema di convenzione ex art. 35 - 11° comma - della legge 865/71 ed il piano finanziario allegati alla presente sotto le lettere "B" e "C";
- 3) di autorizzare il Presidente o uno dei Vice Presidenti del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione in essi compresi quelli della esatta individuazione catastale dell'area da trasferirsi in proprietà.


IL PRESIDENTE

F. Jo E. PESCATORI



IL PRESIDENTE

F. lo E. PESCATORI



Vittorio

Di

Milanesi



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 - 11° COMMA - DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA IMPRESA R.MANGIACVACCHI S.P.A. PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE- LOTTO SD/9-34.

IL PRESIDENTE
F. Jo E. PESCATORI

L'anno _____ questo giorno _____

in _____
Avanti a me dott. _____ Notaio residente
in _____ iscritto presso il Collegio Notarile di _____

Sono presenti:

1) _____ nato a _____ il _____
e domiciliato per la carica in Milano Via Pirelli 30, che dichiara di agire nella sua qualità di _____ del
Consorzio Intercomunale milanese per l'Edilizia Popolare, codice fiscale 80101970152 in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." in esecuzione della deliberazione N. _____

che in copia autentica si allega al presente sotto la lettera _____ ;


2) _____ nato a _____ il _____
e domiciliato a _____ il quale interviene nella sua qualità di _____ del Comune di San Donato Milanese codice fiscale 00828590158 in esecuzione della deliberazione n. _____ in data _____ che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera _____ ;

3) _____ nato a _____ il _____
e domiciliato a _____ il quale interviene nella sua qualità di _____ della Impresa "Ing.R.Mangiavacchi S.p.A." con sede in _____ e col capitale di _____ iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di _____ al n. _____ codice fiscale _____

in prosieguo denominata "Impresa Mangiavacchi" giusta delibera di consiglio in data _____ che per estratto autentico si allega al presente sotto la lettera _____ .

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano alla assistenza dei testimoni premettono:

a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.



- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Economica e Popolare approvato con Decreto Ministeriale 28 Aprile 1971 n.260 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 30 marzo 1973 n.27(C.R.C.in data 17 aprile 1973 n.21862) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per la applicazione,nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio,dell'art.35 della legge 22 Ottobre 1971 n.865,determinando,tra l'altro,i criteri di cui al 14° comma dell'art.35 della citata legge 865/71;
- d) che con deliberazione in data 23 maggio 1975 n.110 e successive integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P.ha approvato, per l'attuazione del PEEP consortile,il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71,modificato dall'art.1 della legge 27 giugno 1974 n.247;
- e) che con deliberazione in data 8.1.1980 n.50 ---- il CIMEP ha individuato le aree da cedere in proprietà nel lotto SD/9-34 ai sensi dell'art.1 della legge 27 giugno 1974 n.247;
- f) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il CIMEP ha acquisito aree a parte del lotto SD/9-34 in esse comprese quelle da cedersi in proprietà alla Impresa Mangiavacchi;
- g) che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/9-34 risulta essere il seguente.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopra citata

T R A S F E R I S C E

per l'attuazione del vigente P.E.E.P.consortile alla Impresa Mangiavacchi ai sensi dell'art.35-11°comma-della legge 22 Ottobre 1971 n.865 la proprietà dell'area residenziale a parte del lotto SD/9-34 di metri quadrati 1990 catastali indicata con bordo rosso, sulla planimetria che firmata dai comparenti e da me Notaio si allega al presente sotto la lettera . Tale area in forza del tipo di frazionamento approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano il sarà individuata nel vigente catasto terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n.	mappale	di ha.
foglio n.	mappale	di ha.

coerenze in corpo

a nord mappale	ad est mappale	ad ovest mappale
a sud mappale	.	.

la cessione dell'area è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:



ART.1

Sull'area ceduta in proprietà e nel suo sottosuolo la Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate n.53 (cinquantatre) boxes destinati ad uso autorimessa da cedersi a persone aventi i requisiti di cui al successivo art.7.

ART.2

Il corrispettivo per la cessione in proprietà dell'area di cui all'allegato è stato convenuto dalle parti in L.4.975.000 corrispondenti al costo presunto di esproprio (L.2.500 al mq.) dell'area residenziale ceduta.

La suddetta somma di L.4.975.000 sarà conguagliata dal CIMEP o dalla Impresa Mangiavacchi o suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22 Ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

La somma di L.4.975.000 viene ora versata dalla Impresa Mangiavacchi al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

ART.3

La Impresa Mangiavacchi, dato atto di aver conseguito prima d'ora il possesso dell'area ceduta in proprietà, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese si impegna:

- a) a realizzare sull'area ceduta in proprietà in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese n. 53 boxes ad uso autorimesse aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria e dalla relazione che si allegano al presente atto sotto la lettera ; i corselli e la rampa di accesso a detti boxes saranno di uso comune al fabbricato che il Comune di S. Donato Milanese andrà a costruire sul confinante mappale n. per cui sulla linea di confine fra le due proprietà non dovrà essere costruita alcuna recinzione;
- b) ad ultimare la costruzione di detti boxes entro il 31 Dicembre 1983.

I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei relativi verbali da redigersi da parte della Impresa Mangiavacchi con l'intervento di un rappresentante del Comune di San Donato Milanese, verbali che dovranno essere inviati al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura della Impresa Mangiavacchi stessa.

Qualora il verbale di ultimazione lavori non venisse redatto per assenza del rappresentante del Comune entro il quindicesimo giorno dalla presentazione di apposita richiesta scritta da parte della Impresa Mangiavacchi al Comune di San Donato Milanese, i lavori si intenderanno ultimati al quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta stessa, facendo fede in tal caso la dichiarazione della Impresa Mangiavacchi medesima.



I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati dal Comune di San Donato Milanese a richiesta della Impresa Mangiavacchi per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART.4

La Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a cedere in proprietà a persone aventi i requisiti di cui al successivo art.7 i boxes realizzandi sull'area ceduta in proprietà al prezzo indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera

Nell'ipotesi che l'Impresa pattuisca il trasferimento di uno o più boxes in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, il relativo prezzo di cessione potrà essere incrementato degli interessi sul capitale investito dalla Impresa Mangiavacchi per il periodo tra l'ultimazione dei lavori e l'intervenuta pattuizione: tali interessi non potranno essere superiori al tasso di sconto aumentato di 3 (tre) punti.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero dei boxes costruibili, le caratteristiche degli stessi, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo della costruzione e dei finanziamenti. Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale dei boxes a costruzione ultimata. Qualsiasi modifica dei prezzi di cessione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune di San Donato Milanese.

ART.5

Al fine della revisione del prezzo di cessione dei boxes sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art.4, e cioè su L.5.800.000 per ogni box.

Tale quota revisionabile del prezzo di cessione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dal giugno 1982 alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando alla quota stessa la seguente formula:

$$Qfx = Qx (1 + 0,5 \times \frac{(Ix - Ii) + (Ix-1-Ii)}{Ii})$$

dove:

Qfx = valore finale al mese x della quota revisionata;

Qx = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi fra il mese di giugno 1982 e l'ultimazione dei lavori).



Ix = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x;
Ii = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese di maggio 1982;
Ix-1 = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x-1.

ART.6

L'Impresa Mangiavacchi si obbliga, nei confronti del Comune di San Donato Milanese e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti gli atti di cessione alle persone acquirenti dei singoli boxes le clausole limitative dell'uso e del godimento degli stessi previste al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art.35 della legge 865/71.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte dell'Impresa Mangiavacchi comporterà la risoluzione del contratto di cessione dell'area di cui all'allegato...

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della legge 865/71 da parte delle persone acquirenti o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti delle stesse o dei loro aventi causa.

ART.7

I boxes che la Impresa Mangiavacchi realizzerà sull'area ceduta in proprietà potranno essere venduti a persone aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza nel Comune di San Donato Milanese;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di più di un alloggio nel Comune di San Donato Milanese;
- d) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo determinabile ai sensi della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, aumentato del 10%, sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

E' vietato il trasferimento in proprietà di più boxes alla stessa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.

L'Impresa Mangiavacchi si impegna a fornire al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa ceduti i singoli boxes i documenti comprovanti che le persone acquirenti hanno i requisiti sopra elencati.

Al fine di cui sopra si intende per cessione anche il compromesso debitamente registrato.

ART.8

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Impresa Mangiavacchi dovranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

- A) la risoluzione del contratto di trasferimento dell'area:



- 1) qualora la Impresa Mangiavacchi non proceda all'ultima-
zione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30
giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sin-
daco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso
alla medesima per il completamento delle opere in que-
stione;
 - 2) qualora la Impresa Mangiavacchi realizzi opere edilizie
gravemente difformi da quelle previste nella presente
convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previ-
ste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - 3) qualora la Impresa Mangiavacchi ponga in essere atti che,
in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità
pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residen-
ziale è stato realizzato;
 - 4) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento del
la Impresa Mangiavacchi prima dell'integrale realizazio-
ne dell'iniziativa;
 - 5) qualora l'Impresa Mangiavacchi non provveda al pagamento
dell'eventuale conguaglio di cui al precedente art.2;
- B) l'applicazione alla Impresa Mangiavacchi di una pena pecu-
niaria compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed un
massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere
eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla
importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi
in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la
pronuncia di risoluzione del contratto di cessione della
area.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria av-
verrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introite-
rà le corrispondenti somme.

ART.9

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso
la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando
il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il
Signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART.10


Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzio-
ne, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a
carico della Impresa Mangiavacchi la quale invoca i benefici
fiscali previsti dalla legge.

ART.11

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impengati-
va per l'Impresa Mangiavacchi mentre viene sottoscritta dal Co-
mune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle
approvazioni di legge per essa dovute.

IL PRESIDENTE

F. J. E. PESCATORI



PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CAPITALI INVESTITI

IL PRESIDENTE
F. J. E. PESCATO

Comune SAN DONATO MILANESE Lotto SD/9-34
Operatore Impresa Ing. R. MANGIAVACCHI Indirizzo Via A. Banfi 10
S.p.A. MILANO

Regime dell'area e degli alloggi:

AREA 1) diritto di superficie
2) proprietà

ALLOGGI 1) proprietà indivisa
2) proprietà divisa

S O M M A R I O

- A) - Dati tecnici riassuntivi dell'intervento
- B) - Piano economico preventivo
- C) - Piano finanziario preventivo



DENTE
CATOR

A) - DATI TECNICI RASSUNTIVI DELL'INTERVENTO:

- superficie residenziale oggetto dell'intervento	mq.	1.990
- superficie coperta dal fabbricato	mq.	707
- autorimesse o posti macchina al coperto	mq.	707
- autorimesse	n°	53



- PIANO ECONOMICO PREVENTIVO:

		complessivo
1) - Costo di costruzione (Fondazioni - Elevazioni - Sistemazioni esterne - Allacciamenti)	L.	307.400.000
2) - Acquisizione area	L.	4.975.000
3) - Oneri di urbanizzazione:		
. primaria	L.	//
. secondaria	L.	//
4) - Oneri complementari (Spese tecniche e generali - Prospettive geognostiche - Spese promozionarie e commerciali - Oneri Finanziari - Tasse)	L.	49.625.000
5) - Imprevisti	L.	9.000.000
T O T A L E	L.	371.000.000

Ne consegue che il prezzo di cessione dei box è di L.7.000.000 cadauno.




) - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	complessivo
Finanziamento di base: Autofinanziamento	371.000.000

IL PRESIDENTE

F. Jo E. PESCATORI



conf

L'

copi

sti

sti

vi

il -

R

Il Presidente aveva in precedenza diramato l'allegata relazione.

La proposta del Presidente viene messa a votazione; al riscontro dei voti eseguitosi con l'assistenza dei designati scrutatori:

- SACCHI Ambrogio
- TAGLIABUE Luigi
- SAINI Achille
- Vice Sindaco Comune di CESANO BOSCONO
- Sindaco del Comune di ASSAGO
- Sindaco Comune di GUDO VISCONTI

la proposta stessa risulta approvata, per alzata di mano
 con voti favorevoli n. 72 contrari n. /
 astenuti /

IL PRESIDENTE
 (f.to Enrico Pescatori)

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Raffaella Marchetti)



confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

(1)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1)



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 18 LUG. 1983 con senza opposizioni.

è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 18 LUG. 1983

ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 18 LUG. 1983

- 1 AGO 1983

Residenza Municipale, addì 18 LUG. 1983

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



Divenuto esecutivo il 8-8-83 ai sensi degli artt. 53 e 60 della legge 10. 2.1953, n. 82 (Ricevuto dalla Sezione Provinciale di Controllo in data 19-7-83 Prot. N. 69675)

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Provincia di Milano

A' sensi della legge 4-1-1983 n. 15

DICHIARO

che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti di quest'ufficio.

S. Donato Mil.se li, 26.9.1983

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Pierantonio Brusca)

[Handwritten signature of Dr. Pierantonio Brusca]



[Large handwritten signature]

Questa deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



Ingeg. R. Mangiavacchi S.p.A.

sede in Milano

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 2/11/1988
anno millenovecentottantatre, addì due del mese di Novembre
ore quindici, senza formale avviso, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione della Società Ing. R. Mangiavacchi S.p.A.
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. - Autorizzazione in diritto di proprietà dal Consorzio Intercomunale
Milanese per l'Edilizia Popolare - C.I. M.E.P. e dal Comune
di San Donato Milanese di un'area sita in località alla
C. Di Vittorio, in San Donato Milanese di mq. 1990
destinata per un intervento di edilizia convenzionata - ai sensi
dell'Art. 35 - 11° comma della legge 22/10/71 n° 865.

2. - Presiede la Presidenza l'ing. Raffaele Mangiavacchi e viene
nominato a fungere da segretario la dott. Lucia Colaiacopoli
il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare l'

validità della seduta consiliare essendo presenti i due consiglieri
in carica nonché l'intero collegio sindacale

DICHIARA

la seduta validamente costituita per discutere e deliberare
sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente espone quindi come dopo lunghe trattative,
è avvenuto un accordo fra l'impresa Mangiaracchi
da una parte ed il C.I.M.E.P. e il Comune di San Donato
dall'altra per la cessione da parte di questi ultimi alla
Impresa Mangiaracchi stessa di un'area sita in San
Donato Milanese in capo alla Via G. Di Vittorio da destinare
alla costruzione di un complesso di n° 53 Box ad uso
autorimessa da cedersi a persone aventi determinati requisiti
in base alla legge 457/78.

Il Presidente illustra inoltre le condizioni ed i prezzi
tale cessione e gli impegni derivanti dalla convenzione e
deve essere sottoscritta contestualmente alla cessione dell'o
stando lettura della minuta della convenzione stessa; e
precisa che per la stipulazione di detta convenzione e per
il compimento di tutte le altre conseguenti formalità
necessario che il Consiglio deliberi la detta operazione
e deleghi ad uno o più persone ogni più ampio potere
di rappresentanza della Società per la sottoscrizione,
atto pubblico della suddetta convenzione, e per il compimento
di ogni formalità connessa.

Dopo breve discussione alla quale intervengono tutti i
Presenti, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale
espresso dal suo Presidente Signor Fay. Gausto Lombardi
il Consiglio dell'unanimità

DELIBERA

a) di acquistare dal C.I.M.E.P. o dal Comune di San Donato

di proprietà l'area di mq. 1990 situata in foglio
No. 8. Di Vittorio in San Donato Milanese.
delegare ogni più ampio potere di rappresentare in
nome della Inf. R. Manziavacchi & P.A. all'Ing. Raffaele
Manziavacchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione
per acquistare in diritto di proprietà dal C.I.M.E.P. e dal
Comune di San Donato Milanese le aree situate in foglio
No. 8. Di Vittorio in San Donato Milanese, da distinguersi
il vigente catasto terreni del Comune di San Donato Milanese
come segue: foglio 27 - mappale n° 333 di ha 0.04.40 e
mappale n° 304 di ha 0.15.40 per complessivi mq. 1990.
Autorizzare l'Ing. Raffaele Manziavacchi a stipulare
col C.I.M.E.P. e col Comune di San Donato Milanese la
relativa convenzione ai sensi dell'Art. 35 della legge 22/10/19
n° 865, ad assumere impegni di qualsiasi natura, a pagare
ad assumere impegni di pagamento di prezzi e corrispettivi
di qualsiasi titolo richiesti nella convenzione, e dare
Autto quanto riterrà opportuno per dare esecuzione al
mandato conferitogli, con promessa di rato e valido,
rimossa sin d'ora ogni eccezione.
Niente altro essendovi da deliberare e poiché nessuno
chiede la parola, la seduta del Consiglio viene sciolta
alle ore sedici e trenta; previa lettura, approvazione
e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

dot. Luca Colacicco -

Certifico io sottoscritto dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio residente
in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che il pre


sente estratto é conforme alle risultanze del libro verbali
consiglio della società "Ing. R.Mangiavacchi - Società per
Azioni - Costruzioni Civili e Industriali" con sede in Milano.
Detto libro, debitamente bollato venne vidimato inizialmente
dal dr. Luppi Claudio di Milano il 23 dicembre 1975 al n.
25.619 di rep.

Milano, 3 novembre 1983

F.to dr. Enrico Chiodi Daelli notaio

no.
ce

COMUNE DI S. GIULIANO



ALLEGATO 'D' DEL N.32.403/4.755 DI REPERTORIO


F.to: Raffaello Mangiavacchi

" Gaetano Spadaro

" Giovanni Edoardo Zanaboni

" dr.Enrico Chiodi Daelli notaio

Milano, 13 DICEMBRE 1983



[Handwritten signature]

ALLEGATO "F" DEL N.32403/4755 DI REPERTORIO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CAPITALI INVESTITI

Comune SAN DONATO MILANESE Lotto SD/9-34
Operatore Impresa Ing.R.MANGIAVACCHI Indirizzo Via A.Banfi 10
S.p.A. MILANO

Regime dell'area e degli alloggi:

AREA 1) diritto di superficie
2) proprietà
ALLOGGI 1) proprietà indivisa
2) proprietà divisa

S O M M A R I O

- A) - Dati tecnici riassuntivi dell'intervento
- B) - Piano economico preventivo
- C) - Piano finanziario preventivo



A) - DATI TECNICI RASSUNTIVI DELL'INTERVENTO:

- superficie residenziale oggetto dell'intervento	mq.	1.990
- superficie coperta dal fabbricato	mq.	707
- autorimesse o posti macchina al coperto	mq.	707
- autorimesse	n°	53

B) - PIANO ECONOMICO PREVENTIVO:

.990
707
707
53

		complessivo
1) - Costo di costruzione (Fondazioni - Elevazioni - Sistemazioni esterne - Allacciamenti).	I..	307.400.000
2) - Acquisizione area	L.	4.975.000
3) - Oneri di urbanizzazione:		
. primaria	L.	//
. secondaria	L.	//
4) - Oneri complementari (Spese tecniche e generali - Prospezioni geognostiche - Spese promozionarie e commerciali - Oneri Finanziari - Tasse)	L.	49.625.000
5) - Imprevisti	L.	9.000.000
T O T A L E	L.	371.000.000

Ne consegue che il prezzo di cessione dei box è di L.7.000.000 cadauno.

C) - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	complessivo
Finanziamento di base: Autofinanziamento	371.000.000


F.to Raffaello Mangiavacchi

- " Gaetano Spadaro
- " Giovanni Edoardo Zanaboni
- " dr. Enrico Chiodi Daelli notaio

Io sottoscritto Dott. Enrico Chiodi Daelli Notaio in
questo attestato che la presente redatta su 25
è copia conforme all'originale esistente
nei atti.


in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Milano, 13 DICEMBRE 1983



IL PRESIDENTE

F. lo E. PESCATORI



...diano Milanese



COMUNE DI S. GIULIANO

